

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 09343/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 9343 del 2020, proposto da

Serena Strianese, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Errante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei - Cerveteri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma, Istituto Statale di Istruzione Superiore Enrico Mattei di Cerveteri non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Sara Lucarini, Alessandra Righi non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della

- graduatoria provinciale per le supplenze - scuola secondaria di I grado - anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 pubblicata il 02 settembre 2020, laddove il punteggio attribuito per i "titoli di servizio" è stato di "19" invece che di "20" relativamente alla classe di concorso "AB25";
- graduatoria provinciale per le supplenze - scuola secondaria di II grado - anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 pubblicata il 02 settembre 2020, laddove il punteggio attribuito per i "titoli di servizio" è stato di "38" invece che di "40" relativamente alla classe di concorso "AB24".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei - Cerveteri; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;
- che è necessario che l'amministrazione fornisca chiarimenti in ordine alla mancata attribuzione del punteggio rivendicato dalla ricorrente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- che la mancata ottemperanza della presente ordinanza da parte dell'amministrazione resistente costituirà comportamento valutabile ai sensi dell'art 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio e l'incombente istruttorio nei termini di cui motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 27 aprile 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Emiliano Raganella**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**